




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

La proposta di regolamento che semplifica il quadro legislativo del
settore digitale

(Proposta di regolamento COM(2025)837)

n. 142

3 marzo 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

La proposta di regolamento che semplifica il quadro legislativo del settore digitale

(Proposta di regolamento COM(2025)837)

n. 142

3 marzo 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✎ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE SEMPLIFICA IL QUADRO LEGISLATIVO DEL SETTORE DIGITALE	3
• Finalità e oggetto	3
• Il contesto politico e legislativo dell'intervento	4
• Le posizioni dei gruppi politici nel Parlamento europeo e del Governo italiano	6
• La valutazione della Commissione politiche dell'UE della Camera ai fini della verifica di sussidiarietà	7
• Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interesse e valutazione di impatto	7
• Principali contenuti della proposta	9
• Coerenza con i principi dei trattati in materia di competenze dell'UE	14
• Esame presso Istituzioni dell'UE	15
• Esame presso altri parlamenti nazionali	15

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)837</i>
Data di adozione	<i>19 novembre 2025</i>
Settori di intervento	<i>Informazioni commerciali; prestazione di servizi; trasmissione dei dati; accesso all'informazione; protezione dei dati; comunicazione dei dati; dati personali; sicurezza delle informazioni; mercato unico digitale; condivisione dei dati</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>19 gennaio 2026 – IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE SEMPLIFICA IL QUADRO LEGISLATIVO DEL SETTORE DIGITALE

Finalità e oggetto

La [proposta](#) di regolamento in esame (di seguito **proposta sui dati**) è stata presentata dalla Commissione europea il 19 novembre 2025, al fine di **semplificare** l'applicazione del **quadro legislativo del settore digitale**, un migliorandone l'efficacia e riducendone la complessità.

La proposta apporta modifiche a molteplici atti: il [regolamento](#) generale sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation* o GDPR), il [regolamento](#) che istituisce uno sportello digitale unico, il [regolamento](#) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE e il [regolamento](#) sui dati, la [direttiva e-privacy](#), la [direttiva](#) NIS 2 relativa al livello comune di cibersecurity nell'UE e la [direttiva](#) relativa alla resilienza dei soggetti critici, e abrogare il [regolamento](#) sulla libera circolazione dei dati, il [regolamento](#) P2B che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online*, il [regolamento](#) sulla *governance* dei dati e la [direttiva](#) sull'apertura dei dati.

A tal fine, rimandando per maggiori dettagli al [paragrafo](#) sui “principali contenuti della proposta”, la Commissione europea prospetta, tra le altre cose:

- il **consolidamento** e la **razionalizzazione** nel **regolamento sui dati** di alcuni atti legislativi allo scopo di creare un quadro normativo coerente per favorire la disponibilità e l'uso dei dati;
- l'**istituzione** di un **punto di accesso unico** per la segnalazione degli incidenti mediante cui si potrà adempiere contemporaneamente agli obblighi di segnalazione previsti da molteplici atti giuridici;
- molteplici **interventi** sul **GDPR**, come il chiarimento del **concetto di dati personali** e di alcuni aspetti relativi al trattamento di dati per favorire l'addestramento e lo **sviluppo dell'IA** e la modernizzazione delle norme relative ai **cookie**.

La proposta in esame fa parte di un complessivo [pacchetto](#) di **semplificazione digitale** (*c.d. Omnibus VII*) composto anche da:

- una [proposta](#) di regolamento relativa alla **semplificazione** dell'attuazione di **regole armonizzate** sull'**IA**, che interviene sul [regolamento](#) sull'**IA** (*c.d. AI Act*);
- una [proposta](#) di regolamento che istituisce i **portafogli europei delle imprese** quale piattaforma unica che consenta agli operatori economici e agli organismi del settore pubblico l'identificazione, l'autenticazione e lo scambio di dati in modo sicuro a **livello transfrontaliero** nell'UE;

- la nuova [strategia](#) dell'**Unione dei dati** che intende **migliorare** il livello di **interoperabilità** e **disponibilità** dell'ecosistema nel settore mediante l'ampliamento dell'accesso ai dati per l'IA, la semplificazione normativa e il rafforzamento della posizione dell'UE sui flussi internazionali di dati.

Per approfondimenti sul pacchetto si veda il [dossier](#) del Servizio RUE della Camera.

Il Governo italiano ritiene il pacchetto di semplificazione un **passo importante** per garantire regole chiare e ridurre gli oneri burocratici per le imprese.

Il contesto politico e legislativo dell'intervento

Nella relazione illustrativa della proposta, la Commissione europea afferma che il **pacchetto omnibus** in esame rappresenta **solo un primo passo** verso la semplificazione dell'*acquis* digitale dell'UE, dato l'impegno a sottoporre il *corpus* digitale a prove di stress per tutta la durata del suo mandato.

Nell'ambito di tale revisione, nel mese di gennaio sono stati presentati: un [pacchetto sulla cibersicurezza](#) per rafforzare la capacità dell'UE in materia; e una [proposta](#) di regolamento sulle **reti digitali (*Digital Network Act*)** con l'obiettivo semplificare e armonizzare le norme dell'UE sulle reti di connettività.

Nelle [comunicazioni](#) in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2025, il Presidente del Consiglio Meloni ha riferito di aver chiesto alla Commissione europea di accelerare la semplificazione sulla base di tre principi: 1) la **revisione dell'intero *acquis*** regolamentare dell'UE per individuare le norme obsolete e non funzionali; 2) la **cancellazione**, tramite i pacchetti *omnibus*, della **regolamentazione non necessaria**; 3) il contenimento all'essenziale delle nuove proposte legislative, limitandosi alle **sole materie delegate** dove è maggiore il valore aggiunto di un intervento europeo, nell'applicazione dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità.

I pacchetti di semplificazione *omnibus*

Fin dal suo insediamento la Commissione europea ha assunto l'**impegno di ridurre** gli oneri di comunicazione di almeno il **25% per tutte le imprese** e di almeno il **35% per le PMI** nell'arco del suo mandato.

Tale obiettivo, ribadito nella [bussola](#) per la competitività dell'UE (v. [dossier](#) Servizio RUE), è stato stabilito nella [lettera](#) di incarico al vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la strategia industriale, Stéphane Séjourné.

L'esigenza di semplificazione dell'*acquis* giuridico dell'UE è stata posta anche dal **Consiglio europeo**, che nella [Dichiarazione](#) di Budapest del novembre 2024, ha sottolineato l'urgente necessità di avviare un **processo di semplificazione** normativa volto a ridurre gli oneri amministrativi e di informazione per le imprese. Nelle [conclusioni](#) del 23 ottobre 2025 ha successivamente ribadito tale necessità, condivisa anche dal Parlamento

europeo il quale, l'11 settembre 2025, ha approvato una [risoluzione](#) in cui ha sottolineato l'esigenza di agevolare i processi di conformità delle imprese attraverso la semplificazione normativa senza compromettere gli obiettivi strategici dell'UE.

Nel febbraio 2025 la Commissione ha presentato il suo **approccio alla semplificazione** annunciando, nella [comunicazione](#) sull'attuazione e la semplificazione, l'adozione di **pacchetti di semplificazione omnibus**. In questo contesto, sono state presentate **dieci proposte omnibus**, così denominate in considerazione dell'**eterogeneità delle modifiche** prospettate. A giudizio della Commissione, gli *omnibus* consentono di massimizzare gli impatti delle misure proposte, raggruppando gli emendamenti a diversi strumenti legislativi, e garantiscono la coerenza dei diversi atti legislativi modificati.

I pacchetti di semplificazione presentati concernono la sostenibilità, la semplificazione degli investimenti, la politica agricola comune, le piccole imprese a media capitalizzazione (*small mid-caps* o SMC) e la digitalizzazione, la difesa, le sostanze chimiche, il quadro normativo digitale, la legislazione ambientale, il settore automobilistico e le norme su alimenti e mangimi.

Nel suo [programma](#) di lavoro per il 2026, la Commissione europea ha anticipato la presentazione di ulteriori pacchetti *omnibus* riguardanti la fiscalità, i dispositivi medici e il settore dei prodotti energetici.

Per approfondimenti sugli *omnibus* si veda il [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE della Camera in occasione dell'audizione dell'Ambasciatore di Cipro in Italia sulle priorità del semestre di Presidenza cipriota del Consiglio dell'UE. Sullo stato di avanzamento si veda anche la [pagina web](#) curata dal Consiglio europeo e dal Consiglio dell'UE.

Contemporaneamente alla presentazione dell'*Omnibus VII*, la Commissione europea ha avviato una [consultazione pubblica](#) sul controllo dell'**adeguatezza digitale (*Digital Fitness Check*)**, che resterà aperta fino all'11 marzo 2026. L'obiettivo è verificare in che misura il quadro normativo raggiunga i suoi obiettivi di competitività ed esaminare la coerenza e l'impatto cumulativo delle norme.

Secondo fonti informali, in sede di Consiglio il **Governo italiano** ha sostenuto il *Digital Fitness Check* come **strumento utile** a conciliare l'ambizione regolatoria e la competitività agendo sia sul versante della semplificazione del quadro normativo (eliminando le sovrapposizioni tra le normative vigenti, applicando il principio "*one in, one out*" e chiarendo le disposizioni del GDPR) che su quello della digitalizzazione dell'attuazione (attraverso piattaforme comuni e interoperabili per le notifiche, la standardizzazione di modelli e procedure e l'uso responsabile dell'IA nelle attività amministrative) al fine di trasformare il mercato unico digitale in un fattore di crescita e non di complessità burocratica.

Relazioni UE-USA

Connessa alla necessità di semplificare il quadro normativo per rilanciare il livello di competitività dell'UE si trova la questione della **sovranità digitale**. Durante le discussioni commerciali svoltesi nella seconda parte del 2025 tra UE e

USA, è infatti emerso che l'Amministrazione statunitense sostiene che l'attuazione del quadro normativo digitale dell'UE danneggia le aziende tecnologiche americane: la **Presidenza USA ha espresso** in particolare **preoccupazione sull'attuazione della normativa dell'UE** in materia di IA e di servizi e mercati digitali.

La questione della promozione delle norme digitali dell'UE e della sovranità europea è stata oggetto di una [discussione](#) al **Parlamento europeo** in occasione della plenaria dell'8 ottobre 2025, durante la quale la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Henna **Virkkunen**, ha ribadito l'**autonomia normativa** dell'UE in materia.

Il dibattito ha fatto emergere una divisione tra chi sosteneva la **non negoziabilità** del **diritto dell'UE** a fissare i propri standard e quindi la necessità di una risposta ferma alla Presidenza USA e chi invece metteva in guardia sulle **derive** di una **eccessiva regolamentazione**, limitazione della libertà di espressione e contrapposizione con gli USA. Anche nella plenaria del 22 gennaio 2026, il Parlamento europeo si è espresso sul tema della **sovranità tecnologica**, approvando una [risoluzione](#) che, tra le altre cose:

- ribadisce che l'UE deve **mantenere** la **sovranità** per quanto riguarda l'applicazione della sua legislazione, in particolare nel **settore digitale**;
- invita la Commissione a **garantire** una **semplificazione**, un'attuazione e un'applicazione coerenti della normativa dell'UE sul digitale attraverso il **pacchetto digitale**, razionalizzando le definizioni e le procedure di comunicazione, valutando modi per alleviare gli obblighi di comunicazione.

Nella [dichiarazione](#) successiva al vertice informale dei leader dell'UE tenutosi in Belgio il 12 febbraio 2026, la Presidente **von der Leyen** ha inoltre annunciato la prossima presentazione di un **pacchetto** sulla **sovranità tecnologica**, che includerà il **Chips Act 2.0** e il **Cloud and AI Development Act**, che il [programma di lavoro](#) della Commissione prevede per il I trimestre del 2026.

Le posizioni dei gruppi politici nel Parlamento europeo e del Governo italiano

Durante la sessione plenaria del 24-27 novembre 2025, nella quale la Commissione europea ha presentato il pacchetto di semplificazione, si sono registrate posizioni discordanti tra i gruppi politici:

- il Partito popolare europeo (**PPE**), **Renew Europe** e i Conservatori e Riformisti Europei (**ECR**) hanno espresso un generale **apprezzamento** all'iniziativa come strumento necessario per stimolare l'innovazione in un ambito di concorrenza internazionale;
- l'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici (**S&D**), i **Verdi** e la **Sinistra** hanno invece manifestato **preoccupazione**, temendo che la semplificazione equivalga ad una **deregolamentazione** e a un indebolimento delle tutele in materia di protezione dei dati;

- i **Patrioti per l'Europa** (PfE) hanno criticato la proposta come **troppo elaborata** oltre a sottolineare la mancanza della valutazione di impatto.

La valutazione della Commissione politiche dell'UE della Camera ai fini della verifica di sussidiarietà

La proposta è stata oggetto di esame da parte della **Commissione Politiche dell'UE** della Camera ai fini della verifica di conformità con il **principio di sussidiarietà** di cui al Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.

La XIV Commissione ha svolto un **ampio ciclo di audizioni** sull'intero pacchetto *omnibus*, che ha coinvolto, tra gli altri, il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Meta, Google e numerose associazioni di categoria.

In esito a tale verifica, il 24 febbraio 2026 la Commissione Politiche dell'UE ha adottato un [documento](#) con cui ha ritenuto la proposta **complessivamente conforme** ai principi di **sussidiarietà** e **proporzionalità** rilevando tuttavia alcune criticità.

Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interesse e valutazione di impatto

Il rapporto Draghi

La Commissione europea sottolinea come il **settore delle tecnologie** dell'informazione e della comunicazione (TIC) rivesta un **ruolo cruciale** nel promuovere la competitività dell'UE, contribuendo con un valore aggiunto pari a 791 miliardi di euro in tutta l'UE nel 2022.

Il [rapporto](#) Draghi evidenzia che la **tecnologia digitale** è stata il **fattore chiave** del **divario di produttività** con gli **Stati Uniti**, dato che, non considerando nell'analisi i principali settori TIC (fabbricazione di computer ed elettronica e attività di informazione e comunicazione), la crescita della produttività dell'UE tra il 2000 e il 2019 sarebbe sostanzialmente pari a quella degli USA (0,6% UE, 0,8% USA).

Per approfondimenti sul rapporto sul futuro della competitività europea di Draghi si rinvia al [dossier](#) predisposto dai Servizi di documentazione di Camera e Senato.

Il rapporto afferma inoltre che l'UE dovrebbe aumentare gli sforzi tesi a **sviluppare il settore tecnologico** per permettere alle aziende europee di mantenere una posizione di rilievo in settori strategici fondamentali per la sovranità tecnologica e consentire alle aziende dell'UE di competere nel campo dell'IA. In particolare, secondo il rapporto, il ritardo registrabile nello sviluppo dell'IA potrebbe far perdere all'Unione europea la possibilità di sfruttare il suo vantaggio competitivo nei settori industriali in cui è *leader*, con il rischio che le aziende europee potrebbero perdere quote di mercato a vantaggio dei *competitor* internazionali.

Tale ritardo, sostiene Draghi, è in parte causato dalla **complessità** e dal rischio di **sovrapposizioni** e incoerenze tra il **GDPR** e il **regolamento sull'IA**, che contribuiscono a pregiudicare gli sforzi delle aziende dell'UE nel settore a causa dell'incertezza normativa e dell'alto livello di oneri richiesti.

Un recente [studio](#) pubblicato dal Parlamento europeo esamina la complessa interazione tra il [regolamento](#) sull'IA (**AI Act**) e il quadro legislativo dell'UE, concludendo che il **panorama legislativo digitale** è, allo stato attuale, **eccessivamente oneroso**, frammentato e privo di una logica coerente nei vari settori.

Per questi motivi il rapporto Draghi ha sostenuto la necessità di **semplificazione** e di un'**applicazione armonizzata** del GDPR negli Stati membri, eliminando al contempo le sovrapposizioni normative con la legge sull'IA.

Il 17 novembre 2025 il Consiglio, convenendo con la [posizione](#) del Parlamento europeo in prima lettura nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, ha definitivamente [adottato](#) la [proposta](#) di regolamento che stabilisce **norme procedurali aggiuntive** relative all'applicazione del **GDPR** con l'obiettivo di rendere più efficiente e armonizzata la **gestione** dei **casi transfrontalieri** in tutta l'UE, riducendo le differenze procedurali che caratterizzano l'operato delle autorità di protezione dei dati.

Le motivazioni dell'intervento

Nella relazione illustrativa si afferma che la motivazione alla base dell'intervento risiede nella **necessità**, emersa anche nel corso delle [attività di dialogo](#) con i portatori di interessi, di apportare **modifiche mirate** alle norme digitali, sia per **razionalizzare** i **costi** per le imprese che per **chiarire** le **interazioni** tra le norme, al fine di rafforzare la **competitività tecnologica** dell'UE.

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE

La Commissione ritiene che la **coerenza** con il **quadro giuridico** dell'UE **sia assicurata** dal fatto che la proposta fa parte di un pacchetto che modifica il quadro giuridico digitale all'interno di un'ampia strategia di semplificazione normativa.

Valutazione di impatto

La Commissione europea **non ha svolto** una **valutazione di impatto** ritenendo le modifiche proposte di natura meramente tecnica e mirata, non concepite in modo da prevedere diverse opzioni strategiche da sottoporre a confronto.

Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione della Camera, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative. Anche il Mediatore europeo ha adottato una [raccomandazione](#) con cui ha criticato il modo in cui la Commissione europea ha applicato le proprie norme volte a "legiferare meglio" durante la preparazione di diverse proposte legislative. La raccomandazione evidenzia alcune carenze procedurali che potrebbero

costituire un caso di cattiva amministrazione, in particolare l'interpretazione estensiva del concetto di urgenza, utilizzata per eludere le valutazioni di impatto e le consultazioni pubbliche.

Gli impatti dell'opzione prescelta

La Commissione ha tuttavia pubblicato un **documento di lavoro** ([disponibile](#) solo in lingua inglese) in cui sono illustrati i **risparmi** associati ad ogni misura prospettata. Nel dettaglio, secondo tali stime, dal momento dell'entrata in vigore della proposta potrebbe essere risparmiato almeno **1 miliardo di euro all'anno**, oltre a un **risparmio una tantum di un ulteriore miliardo di euro**, per un totale di almeno **5 miliardi di euro in tre anni** entro il 2029.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione europea informa di aver **consultato i portatori di interessi** mediante diverse attività, tra cui:

- un [dialogo](#) sull'attuazione riguardante la politica in materia di dati organizzato dalla vicepresidente esecutiva Virkkunen il 1° luglio 2025;
- un [dialogo](#) in materia di attuazione riguardante l'applicazione del GDPR organizzato dal commissario McGrath il 16 luglio 2025;
- un [invito](#) a presentare contributi sull'intero pacchetto di semplificazione, aperto dal 16 settembre al 14 ottobre 2025, che ha raccolto **513 documenti**;
- l'organizzazione, tra il 4 settembre e il 16 ottobre 2025, di incontri con gruppi di PMI al fine di sensibilizzare in merito al pacchetto digitale e raccogliere riscontri;
- l'organizzazione, tra il 15 settembre e il 6 ottobre 2025, di gruppi di riflessioni al fine di discutere, con imprese e rappresentanti della società civile, dei problemi pratici in termini di attuazione e stimare i costi di conformità.

Nel complesso, i portatori di interessi hanno ribadito la necessità di applicare alcune norme digitali **in modo semplificato** e hanno posto l'attenzione sulla coerenza e sul consolidamento delle norme, in particolare quelle sui dati. Infine, è stata segnalata da molte imprese la **presenza di oneri ingiustificati** derivanti dalla necessità di **doppia segnalazione** di incidenti nell'ambito di molteplici quadri giuridici.

Principali contenuti della proposta

La proposta di regolamento consta di **11 articoli**.

L'**articolo 1** mira a **consolidare e razionalizzare** nel [regolamento sui dati](#) le disposizioni del [regolamento](#) sulla libera circolazione dei dati, del [regolamento](#) sulla *governance* dei dati e della [direttiva](#) sull'apertura dei dati, di cui è disposta l'abrogazione. Tra le altre cose, le modifiche mirano a:

- **chiarire** le ambiguità di **applicazione** delle disposizioni sulla **condivisione** dei dati tra **imprese** e **amministrazioni pubbliche** per garantire che i governi dispongano, senza imporre oneri aggiuntivi alle imprese per condividere i propri dati, di informazioni sufficienti in **situazioni di emergenza**;

In particolare, viene ristretto l'ambito di applicazione del Capo V del regolamento sui dati facendo riferimento **solo alle "emergenze pubbliche" e non più alle "necessità eccezionali"**. In base al nuovo articolo 15 *bis*, un ente pubblico, la Commissione europea, la Banca centrale europea o un organismo dell'UE può chiedere ai titolari dei dati che siano persone giuridiche diverse dagli enti pubblici di mettere a disposizione determinati dati, anche dati personali messi a disposizione, ove possibile, in forma pseudonimizzata, compresi i metadati necessari per interpretarli e utilizzarli, sulla base di una richiesta debitamente motivata relativamente alla necessità di rispondere a un'emergenza pubblica.

- consentire ai titolari dei dati di **rifiutare** la **divulgazione** di **segreti commerciali** a un utente nel caso in cui ci sia un elevato rischio di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti **a Paesi terzi**;

In particolare, vengono introdotti motivi aggiuntivi per il rifiuto della divulgazione da parte dei titolari dei dati che dovrebbero fornire le prove a sostegno di tale rifiuto, per via scritta, solo al momento dell'applicazione del meccanismo, senza dover condurre preliminarmente un'analisi su vasta scala. Ad ogni modo si prevede che i rifiuti dovranno essere chiari, proporzionati ed adeguati alle circostanze specifiche di ciascun caso anziché essere applicati in modo sistematico ad un Paese terzo.

- introdurre **esenzioni mirate** per alcune disposizioni del regolamento sui dati relative al **passaggio** ad altri **servizi cloud** per le **PMI** e le **SMC**;

In particolare, sono previste deroghe al Capo VI del regolamento sui dati mediante la previsione di un regime semplificato per i servizi di trattamento personalizzati qualora siano forniti sulla base di contratti conclusi prima del 12 settembre 2025. Viene inoltre previsto un nuovo regime specifico semplificato per i servizi di trattamento dei dati forniti dalle PMI e dalle SMC sempre sulla base di contratti conclusi prima di quella data.

In relazione alle *small mid-caps*, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea nell'ambito dell'*Omnibus IV* (v. [dossier](#) Servizio RUE) prevede, all'articolo 1, punto 2), la modifica dell'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR al fine di prevedere l'estensione alle SMC della deroga vigente per le PMI in relazione all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento con determinate informazioni. Sulla proposta si stanno per avviare i **negoziati interistituzionali** dopo che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato i rispettivi mandati negoziali.

Presso la Camera, in esito all'esame ai fini della verifica della loro conformità al principio di **sussidiarietà**, la **Commissione Politiche dell'UE** ha adottato, il 10 settembre 2025, un [documento](#) recante una **valutazione conforme**.

- **eliminare la registrazione e l'etichettatura obbligatorie** per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati, promuovendo la crescita e riducendo le barriere all'ingresso nel mercato dei servizi di intermediazione dei dati;
In particolare, il paragrafo 18 integra nel regolamento sui dati due regimi giuridici attualmente previsti dal regolamento sulla *governance* dei dati. Il regime di notifica obbligatorio per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati viene modificato nel senso di, tra le altre cose, far diventare volontario il regime a cui sono soggetti i fornitori e ridurre l'elenco degli obblighi. Per quanto riguarda invece il regime di registrazione volontario per le organizzazioni per l'altruismo dei dati, gli obblighi di comunicazione e trasparenza vengono abrogati. In aggiunta, la modifica abolisce il portale unico nazionale *online* nel quale gli Stati membri dovrebbero pubblicare gli obblighi applicabili in materia di localizzazione dei dati.
- introdurre **disposizioni unificate** sul **riutilizzo dei dati** e dei documenti detenuti dagli enti pubblici.
Tra le altre cose, vengono stabiliti: 1) il principio comune di non discriminazione applicabile in caso di condivisione di dati aperti della pubblica amministrazione; 2) i principi generali relativi all'imposizione di tariffe per il riutilizzo di dati aperti della pubblica amministrazione o di determinate categorie di dati protetti; 3) il principio generale per il riutilizzo dei dati aperti della pubblica amministrazione.

L'**articolo 2** introduce nel [regolamento](#) che istituisce uno sportello digitale unico il riferimento ai servizi di intermediazione dei dati e all'altruismo dei dati.

L'**articolo 3** interviene sul [GDPR](#) proponendo, tra le altre cose, di:

- i.* **chiarire la definizione di dati personali;**
- ii.* **incoraggiare lo sviluppo e l'uso di soluzioni di IA** responsabili fornendo chiarezza giuridica sull'uso dei dati personali per l'IA;
- iii.* modernizzare le norme sui **cookie**;
- iv.* **semplificare alcuni obblighi** per le imprese, ad esempio chiarendo quando devono effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e quando e come notificare le violazioni dei dati alle autorità di controllo.

In particolare, il paragrafo 1 chiarisce la definizione di dati personali stabilendo che le informazioni non devono essere considerate dati personali di un soggetto se non contengono elementi che possono essere ragionevolmente utilizzati per identificare la persona fisica cui si riferiscono.

Il paragrafo 3 introduce due ulteriori deroghe al trattamento di categorie particolari di dati: 1) una deroga al divieto generale di trattamento dei dati biometrici se è necessario per confermare l'identità dell'interessato e quando i dati e i mezzi di tale verifica sono sotto l'esclusivo controllo dell'individuo; 2) una deroga per il trattamento residuo di categorie particolari di dati personali per lo sviluppo e il funzionamento di un sistema di IA o di un modello di IA, a determinate condizioni.

In linea con il [parere](#) del Comitato europeo per la protezione dei dati del 18 dicembre 2024, i dati personali possono essere trattati per modelli di IA a condizione che qualsiasi utilizzo in una situazione specifica non violi il diritto nazionale o dell'UE e che il trattamento sia conforme a tutti i requisiti del GDPR.

Il paragrafo 4 modifica l'articolo 12, paragrafo 5, chiarendo le ipotesi di **abuso del diritto di accesso** da parte degli interessati per finalità diverse dalla protezione dei loro dati personali. In questi casi il titolare del trattamento può rifiutarsi di soddisfare la richiesta o addebitare all'interessato un costo ragionevole.

Il paragrafo 5 interviene sull'articolo 13, paragrafo 4, eliminando l'obbligo di informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali nei casi in cui vi siano **ragionevoli motivi per presumere che l'interessato disponga già di tali informazioni**. L'esonero non si applica in caso di comunicazione dei dati a terzi, trasferimenti verso Paesi terzi, processi decisionali automatizzati o trattamenti che presentino un rischio elevato per i diritti dell'interessato.

Il paragrafo 7 sostituisce i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 per stabilire che, in un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, il requisito della "necessità" è indipendente dal fatto che la decisione possa essere adottata con mezzi diversi da quelli esclusivamente automatizzati.

Il paragrafo 8, tra le altre cose, allinea l'obbligo del titolare del trattamento di notificare le violazioni dei dati all'autorità di controllo competente al suo obbligo di notificare tali violazioni agli interessati, stabilendo che la notifica è necessaria solo se la violazione dei dati può presentare un rischio elevato per i diritti dell'interessato.

Il paragrafo 9 modifica l'articolo 35 al fine di **armonizzare gli elenchi delle attività di trattamento** che richiedono o meno una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, prevedendo che siano forniti, a livello UE, elenchi delle operazioni di trattamento che richiedono o meno tale valutazione d'impatto.

Il paragrafo 10 aggiunge l'articolo 41 *bis* che stabilisce che la Commissione può adottare **atti di esecuzione** per specificare i mezzi e i criteri volti a determinare se i dati risultanti dalla pseudonimizzazione non costituiscono dati personali, specificando i mezzi e i criteri pertinenti per tale valutazione.

La modifica proposta recepisce una recente [sentenza](#) della Corte di giustizia dell'UE su come i *dataset* di dati personali possono essere trasformati in modo sicuro in dati che possono essere condivisi con terzi senza rivelare l'identità degli interessati.

Infine, il paragrafo 15 riforma il regime giuridico che disciplina il **trattamento dei dati personali conservati nelle apparecchiature terminali** o provenienti dalle stesse, prevedendo, tra le altre cose: 1) l'obbligo di richiedere il consenso per la conservazione dei dati personali nelle apparecchiature terminali; 2) determinate finalità per le quali non dovrebbe essere necessario ottenere il consenso e il successivo trattamento dovrebbe essere considerato lecito, in particolare se presentano un rischio limitato per i diritti e le libertà degli interessati o se l'inserimento di tali tecnologie è necessario per la fornitura di un servizio richiesto dall'interessato; 3) che l'interessato possa respingere le richieste di consenso in modo semplice e comprensibile con un solo *click* o modalità equivalenti.

Il paragrafo 15 prevede inoltre che gli interessati dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a indicazioni automatizzate e leggibili da dispositivo automatico della loro scelta di accettare o rifiutare una richiesta di consenso o di opporsi al trattamento dei dati.

L'**articolo 4** interviene con modifiche mirate sul [regolamento](#) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE al fine di allineare le disposizioni con le modifiche al GDPR sopra esposte.

L'**articolo 5** modifica la [direttiva e-privacy](#) abrogando l'articolo 4 e aggiungendo un comma all'articolo 5, paragrafo 3, per trasferire le norme in materia di conservazione dei dati personali nelle apparecchiature terminali al GDPR.

L'**articolo 6** modifica la [direttiva](#) NIS 2 al fine di istituire il **punto di accesso unico per la segnalazione degli incidenti** e stabilire obblighi specifici per l'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA).

In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che l'ENISA, tra le altre cose, debba adottare misure tecniche, operative e organizzative per gestire i rischi posti alla sicurezza del punto di accesso unico e alle informazioni trasmesse o diffuse attraverso di esso.

Il paragrafo 2 prescrive che la segnalazione degli incidenti prevista dalla direttiva NIS 2 avvenga attraverso il nuovo punto di accesso unico.

Nella relazione programmatica 2026 il **Governo** comunica che, in relazione agli aspetti di cybersicurezza contenuti nella proposta, intende: 1) garantire che l'introduzione del **principio report once, share many** per la segnalazione degli incidenti di sicurezza informatica **comperti** una reale **riduzione** degli **oneri di notifica** per gli operatori economici, in particolare per le PMI; 2) **razionalizzare** il più possibile gli **obblighi di notifica** previsti dalle diverse normative UE; 3) assicurare che il **punto unico di accesso** europeo **non comprometta la competenza esclusiva** degli Stati Membri in materia di **sicurezza nazionale**, né il rapporto operativo con i CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) nazionali e le autorità competenti.

Gli **articoli 7, 8 e 9** rendono il punto di accesso unico obbligatorio anche, rispettivamente, per la segnalazione degli incidenti settoriali a norma del [regolamento](#) eIDAS e nel quadro del [regolamento](#) DORA e della [direttiva](#) CER.

Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 8 della presente proposta prevede che anche nel caso del regolamento GDPR la segnalazione degli incidenti relativi alla violazione dei dati debba avvenire attraverso il punto di accesso unico.

L'**articolo 10** abroga il [regolamento](#) P2B prevedendo, in deroga, che alcune disposizioni dello stesso contenenti riferimenti incrociati con altri strumenti giuridici,

rimangano in applicazione fino a quando non saranno modificati negli atti originari, al più tardi entro il 31 dicembre 2032. Inoltre, l'articolo abroga tre testi giuridici integrati nel regolamento sui dati.

L'articolo 11 stabilisce le disposizioni finali

Si prevede in particolare che il regolamento **entri in vigore** il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Prescrive inoltre che il trasferimento delle norme in materia di conservazione dei dati personali nelle apparecchiature terminali al GDPR, prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, entri in applicazione dopo sei mesi. Infine, dispone che le disposizioni riguardanti il punto di accesso unico entrino in vigore 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che la Commissione europea ritenga che non siano garantiti il corretto funzionamento, l'affidabilità, l'integrità o la riservatezza del punto di accesso unico. In quel caso gli obblighi di segnalazione entrano in applicazione 24 mesi dopo il regolamento.

Coerenza con i principi dei trattati in materia di competenze dell'UE

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dagli **articoli 16 e 114 TFUE**, in coerenza con gli atti che sono intesi modificare.

In particolare, la base giuridica per le disposizioni che modificano il GDPR e il regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati è l'articolo 16, secondo cui ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte dell'UE, nonché degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Gli altri atti modificati si basano invece sull'articolo 114.

Sussidiarietà

La Commissione giustifica **la necessità di un intervento** legislativo in quanto **le norme modificate sono dell'UE** e pertanto la modifica può avvenire solo a livello UE. Il **valore aggiunto** dell'intervento consiste nella **semplificazione** degli obblighi e nella **riduzione** degli **oneri amministrativi** e i **costi** per le imprese.

La Commissione specifica che, in relazione al regolamento sui dati, al GDPR e al regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE, le modifiche ne rafforzano gli obiettivi, senza compromettere il livello di protezione dei dati o interferire con le competenze degli Stati membri. Allo stesso modo, l'abrogazione della direttiva sull'apertura dei dati non modifica in maniera significativa le competenze nazionali, bensì semplificherà l'applicazione uniforme delle disposizioni. Infine, in relazione all'istituzione di un punto di

ingresso unico per la segnalazione degli incidenti, chiarisce che il valore aggiunto deriva dalla fornitura di una soluzione a livello di UE che risponda alle esigenze nazionali.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il **principio di proporzionalità** poiché introduce **modifiche tecniche mirate** per ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la certezza giuridica, **senza alterare gli obiettivi fondamentali della normativa vigente**, contribuendo complessivamente a un quadro normativo più efficiente e proporzionato.

Scelta dell'atto giuridico

Le modifiche proposte assumono la **forma di regolamento** data la natura delle norme modificate. Nel caso delle modifiche a direttive, la Commissione afferma che le disposizioni si applicano ad organismi europei o apportano modifiche mirate per eliminare norme ulteriormente approfondite nei regolamenti.

Esame presso Istituzioni dell'UE

La proposta è stata assegnata, nell'ambito della **procedura legislativa ordinaria**, all'[esame](#) congiunto della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo. Il 25 febbraio 2025 Aura Salla (Finlandia-PPE) e Marina Kaljurand (Estonia-S&D) sono state nominate come relatrici.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'[esame](#) della proposta risulta **concluso** dal Senato ceco e **avviato** dai Parlamenti di Finlandia, Danimarca, Estonia e Svezia, dalla Camera dei deputati di Lussemburgo, dal *Bundesrat* tedesco e dal Senato di Olanda, di Romania e di Svezia.